

Sintesi relativa alla comunicazione inerente alle modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.24 all'Odg del Tavolo istituzionale del 18.11.2015.

Con le modifiche in oggetto si intende innanzitutto procedere anche per l'anno 2016 alla proroga della legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

La legge regionale 24/2009 è stata emanata a seguito dell'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata, tra lo Stato e tutte le Regioni.

L'obiettivo comune condiviso tra tali Soggetti istituzionali era quello di fronteggiare lo stato di gravissima crisi economica che, in particolar modo, aveva colpito il settore dell'edilizia a livello nazionale.

Detta legge consentiva nell'anno 2009 (e, precisamente, entro il 31 dicembre di tale anno), la possibilità di realizzare ampliamenti volumetrici su edifici adibiti a civili abitazioni o su edifici industriali, mediante la presentazione di una SCIA, entro precisi limiti predeterminati mediante la legge regionale medesima.

Negli anni dal 2009 al 2015, la l.r.24/2009 è stata prorogata attraverso disposizioni apposite, contenute nelle leggi finanziarie regionali.

Con riferimento all'anno 2016, si rende peraltro necessario un intervento di modifica della l.r.24/2009 un po' più consistente, che, tuttavia, mantiene del tutto immutata l'impostazione della vigente l.r.24/2009.

Ciò, per le ragioni di seguito indicate:

1) Si intende procedere anche per l'anno 2016 alla proroga della validità della legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), modificando, in tal senso, l'articolo 7 della l.r.24/2009.

Ciò, in quanto la Regione intende rispondere ai propri abitanti e agli imprenditori presenti sul territorio che, anche per l'anno 2016 hanno fatto pressanti richieste in tal senso.

D'altro canto, la Regione ha rilevato che dal 2009 al 2015, la l.r.24/2009 ha operato positivamente sul territorio regionale favorendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

2) E' indispensabile adeguare le categorie di intervento edilizio previste a quelle previste e disciplinate dalla legge regionale 10 novembre 2014, n.65. Sotto tale profilo, la categoria di intervento edilizio della *"ristrutturazione edilizia"* non poteva più essere utilizzata nella vigenza dell'attuale l.r.65/2014, dovendo essere sostituita da quella della *"addizione volumetrica"*.

In tal senso le modifiche alla legge in oggetto consentirebbero una indispensabile operazione di manutenzione della l.r.24/2009, rispetto alla nuova disciplina contenuta nella l.r.65/2014.

3) Si rende indispensabile chiarire che gli interventi edilizi previsti dalla l.r.24/2009 possono essere realizzati anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, comunque, delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché di tutte le ulteriori condizioni fissate nella l.r.24/2009.

Si è rilevato, infatti, che, nel silenzio della l.r.24/2009, taluni comuni hanno applicato la l.r.24/2009 ammettendo gli interventi eseguiti in deroga agli strumenti, altri, invece, non li hanno ammessi.

Le modifiche alla legge regionale dovrebbero chiarire espressamente questo aspetto.

Si evidenzia il carattere urgente delle modifiche normative in esame, posto che la l.r.24/2009 scade in data 31 dicembre 2015.